



COMUNE DI ROSCIGNO

Provincia di Salerno
Piazza S. Resciniti, 01
84020 Roscigno (SA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N° 222	Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.	Ufficio Segreteria
Del 19-11-2024		Registro Generale N° 301 Del 19-11-2024

CIG:

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni Pubbliche della costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- il fondo per le risorse decentrate deve essere costituito annualmente nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate:
 - costituisce la condizione preliminare essenziale per potere avviare e concludere la contrattazione collettiva decentrata integrativa e provvedere alla ripartizione del salario accessorio;
 - è un atto gestionale ricognitivo di competenza dirigenziale, fatta salva la competenza della Giunta Comunale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile;
 - costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a confronto o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo;

- la mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate determina la conseguenza che l'ente può accantonare nell'avanzo vincolato ed utilizzare nell'anno successivo solamente le risorse di parte stabile;
- le risorse destinate a incentivare le politiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto "Regioni e Autonomie locali", sottoscritto il 1° aprile 1999, che all'articolo 15, prevede che ciascun Ente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo;

VISTO il *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018*, sottoscritto il 21 maggio 2018 dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO, in particolare, l'articolo 67 del CCNL 2016-2018 che ai commi seguenti testualmente recita:

"Art. 67 Fondo risorse decentrate: costituzione

1. *A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*

2. *L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*

- a. *di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
- b. *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
- c. *dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
- d. *di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
- e. *degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a*

fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

- f. dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
- g. degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato;"

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022 dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali, ed in particolare il Titolo VIII "Trattamento Economico" - articoli da 73 a 84-bis- che disciplina il trattamento economico del personale del comparto Funzioni Locali;

VISTI gli articoli seguenti del predetto CCNL 2019-2021 che testualmente recitano:

Art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziato dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica

alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

Art. 80 Fondo risorse decentrate: utilizzo

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; 100 incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000; e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL; f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili; k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziata, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2. 101

4. Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo."

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l’articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che statuisce: *“(…) gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (…)*”

VISTO l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che testualmente recita: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 e dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2024;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che statuisce: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; (...)"* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui:

- all'articolo 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2024 sono i seguenti:
 - **euro 499,20** - articolo 67, comma 2, lettera a);
 - **euro 1.111,50** - articolo 67, comma 2, lettera b);
- all'articolo 79, comma 1, lettere b) e d) del CCNL 16 novembre 2022 i cui valori per l'anno 2024 sono i seguenti:
 - **euro 507,00** - articolo 79, comma 1, lettera b);
 - **euro 964,08** - articolo 79, comma 1, lettera d).

PRESO ATTO di quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, e dal decreto attuativo del 17 marzo 2020;

RILEVATO che:

- l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, dispone: *"(...) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*
- il decreto 17 marzo 2020, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a*

tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni introdotte dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 20 aprile 2020, chiarisce che: “(...) il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e’ adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare e’ fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.”

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”;*

DATO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 fa proprie le determinazioni della Ragioneria Generale dello Stato in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2024;

RILEVATO, pertanto, che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

EVIDENZIATO che l’articolo 79, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, statuisce: *“6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.”*

RILEVATO che l’articolo 80, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell’anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato: *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”;*

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024 nell’ammontare complessivo di **euro 41.435,12**, come da prospetto: *“Fondo risorse decentrate anno 2024”*, allegato al presente atto, sotto la lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che non risultano economie dell’anno 2023 da riportare sull’anno 2024;

RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare il *Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, Allegato n. 4/2, che al punto 5.2 precisa: *“(…) l’imputazione dell’impegno avviene:*

a) per la spesa di personale:

(...) nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici (...),” precisando successivamente che: *“(…) Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione,*

immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio (...)” e che “(...) pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. (...)”

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024, per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio al personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 107, comma 3, lettera e), che attribuisce ai dirigenti responsabili dei servizi, gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”*
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il CCNL 21 maggio 2018;
- il CCNL 16 novembre 2022;
- la nota MEF - RGS - Prot. 225928 del 12 settembre 2023 ad oggetto: *“Richiesta di parere in riferimento all'interpretazione dell'art. 45, comma 4 del D. lgs. n. 36 del 31/03/2023.”*
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18 maggio 2015;
- il decreto sindacale con cui è stata conferita al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Amministrativa e Finanziaria, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti negli atti di programmazione;
- l'atto con cui è stata conferita la Responsabilità del Procedimento del Servizio Economico e Finanziario al Rag. Giuseppe Resciniti;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 5 aprile 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26 aprile 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata.

ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria, di cui all'articolo 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICONOSCIUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DETERMINA

1. **DI PRECISARE** come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione.
2. **DI COSTITUIRE** il fondo risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022, da destinare nell'anno 2024 agli utilizzi previsti dall'articolo 80 del CCNL 16 novembre 2022, nell'importo di **euro 41.435,12**, così come risulta dal prospetto allegato, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **DI DARE ATTO** che l'importo delle risorse accessorie per l'anno 2024, costituito dal fondo risorse decentrate, dal valore stanziato a bilancio per le posizioni organizzative e dal salario accessorio del Segretario comunale, al netto delle risorse escluse, non supera gli importi previsti nella costituzione del fondo per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come indicato nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell' 11 dicembre 2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024-2026, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa con l'attivazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non utilizzate nell'esercizio 2024 esclusivamente dalla data di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;
4. **DI DARE ATTO** altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2024, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 16 novembre 2022, per gli utilizzi previsti dall'articolo 80, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022, ammontano a complessivi **euro 30.069,69**, al netto delle seguenti somme:
 - *euro 9.942,67*, parte stabile destinata al costo storico delle progressioni economiche orizzontali;
 - *euro 1.422,76*, parte stabile destinata al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo;e risultano così composte:
 - risorse decentrate stabili: *euro 21.445,77*;
 - risorse decentrate variabili: *euro 8.623,92*, di cui *euro 2.563,01* di risorse variabili soggette al limite ed *euro 6.060,91* di risorse variabili non soggette al limite.
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. **DI DARE INFORMAZIONE** del presente atto alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Revisore dei conti per le verifiche di competenza;

8. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2024 all'Albo pretorio informatico per quindici (15) giorni consecutivi, a norma dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione: *"Amministrazione Trasparente"*, sottosezione di primo livello: *"Personale"*, sottosezione di secondo livello: *"Contrattazione Integrativa decentrata"*, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giuseppe RESCINITI

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig. Antonio LONGO

Visto di regolarità contabile (Art. 151, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, rilascia parere di legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Roscigno, 19-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sig. Antonio LONGO

Attestazione della copertura finanziaria della spesa (Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Roscigno, 19-11-2024

IL RAGIONIERE
F.to Rag. Giuseppe RESCINITI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO - N ...591... del Registro

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal . 02-12-2024.al.17-12-2024.

Roscigno, 02-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Sig. Antonio LONGO

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

COMUNE DI ROSCIGNO (SA)			
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024			
DESCRIZIONE	2018	2023	2024
Risorse stabili			
Unico importo del fondo salario accessorio consolidato anno 2017 - Risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018	51.094,93	51.094,93	51.094,93
Quota di Euro 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015 - Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	-	499,20	499,20
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 2016-2018	1.111,50	1.111,50	1.111,50
Risorse stanziolate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale - Art. 79, comma 1, lettera c), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Importo annuo pari ad € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 - Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 16.11.2022	-	507,00	507,00
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali - Art. 79, comma 1, lettera d), del CCNL 16.11.2022) - Tabella predisposta dall'ARAN "CFL174"	-	964,08	964,08
Quota risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 dal 1° Aprile 2023, entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale - Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16.11.2022 (ARAN CFL175)	-	-	-
DECURTAZIONE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	21.365,51	21.365,51	21.365,51
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art. 32, comma 2, d.l. 34/2019	-	-	-
<i>Totale Risorse stabili</i>	30.840,92	32.811,20	32.811,20
Risorse variabili soggette al limite			
Risorse di cui all' Art. 67, comma 3, lettere f), del CCNL 21.05.2018- incentivi messi notificatori - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Integrazione 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 - Art.15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 - Art. 79, comma 2, lettera b), del CCNL 16.11.2022	2.563,01	2.563,01	2.563,01
Risorse finalizzate ad adeguare disponibilità del fondo, ricomprese le risorse di cui all'Art. 98, comma 1, lettera c) - Art. 79, comma 2, lettera c), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Risorse destinate all'incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell'art. 208, comma 5 bis, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (codice della strada)	-	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-	-	-
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	2.563,01	2.563,01	2.563,01
Risorse variabili NON soggette al limite			
Economie fondo anno precedente - Art. 80, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Eventuali somme residue, dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, di cui all'art. 14 CCNL 01.04.1999 - Art. 79, comma 2, lettera d), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Incentivi per funzioni tecniche, come indicato dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2018 e dal MEF - RGS con parere Prot. 225928 del 12 settembre 2023 - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	6.060,91
Compensi professionali agli avvocati dipendenti, con sentenza favorevole e recupero delle spese legali a carico delle controparti di cui all'art. 9, del decreto legge n.90/2014, come indicato anche dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 51/2011 - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Compensi ISTAT come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012 e dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 13/2015 - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all' art. 43 della legge n. 449/1997, come indicato dalle circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012 - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Fondi di derivazione dell' Unione Europea, come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, ivi compresi quelli del PNRR - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Le economie derivanti dai Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011 - Legge n.111/2011 - Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N. 2/2013 - N. 34/2016 - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/2017 - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Risorse derivanti dal recupero evasione IMU-TARI - Art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018 - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate - Corte dei Conti Regionale Liguria n. 51/2020 - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Quote eccedenti le riscossioni dei proventi del codice della strada (decisione n. 5/2019 Corte dei Conti Sezione Autonomie) - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Incremento risorse in attuazione dell'art. 1, comma 604, Legge n. 234/2021 - max 0,22% Monte Salari anni 2018 - Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022	-	-	-
Risorse derivanti dall'art. 32, comma 40, del D.J. n.269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 - attività istruttoria per il condono edilizio	-	-	-
Risorse variabili ed una tantum derivanti dalle quote relative agli incrementi contrattuali di cui al comma 1, lettera b), di competenza degli anni 2021 e 2022 - Art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.2022	-	1.014,00	-
Risorse variabili ed una tantum derivanti dalle quote relative agli incrementi contrattuali di cui al comma 3, di competenza dell'anno 2022 - Art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.2022	-	-	-
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	-	1.014,00	6.060,91
TOTALE RISORSE VARIABILE	2.563,01	3.577,01	8.623,92
TOTALE	33.403,93	36.388,21	41.435,12
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	33.403,93	35.374,21	35.374,21
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021	1.111,50	3.081,78	3.081,78
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019	51.094,93	51.094,93	51.094,93
	Consistenza		
Personale al 31/12/2018*	6,00		
Personale al 31/12/2024 - calcolato quale semisomma o per cedolini	3,00		
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	6,00		
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	8.515,82		51.094,93
Fondo pro capite al 31/12/2024	8.515,82		51.094,93

